

Art. 13

L'Assemblea elegge, su proposta del Consiglio Direttivo, un Collegio di Probiviri e revisori dei conti, formato da tre [membri] della Società. A tale elezione partecipano con voto deliberativo i soci delle tre categorie.

Art. 14

Al Collegio dei Probiviri spetta:

a) di giudicare, su proposta del Consiglio Direttivo, che abbia ottenuto tre quarti dei suffragi dell'Assemblea, il socio cui siano state mosse fondate accuse di indegnità professionale, ovvero il socio che spontaneamente si sottoponga al giudizio del Collegio;

b) di vigilare e controllare in qualsiasi momento la gestione economica e finanziaria della Società, e di riferire all'Assemblea con osservazioni e proposte in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione.

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri e revisori dei Conti dura in carica tre anni solari. Le sue osservazioni e deliberazioni hanno carattere vincolante.

Art. 16

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali donazioni e contributi privati;
- c) da eventuali donazioni e contributi dello Stato e di Enti pubblici;
- d) dai proventi di pubblicazioni e iniziative varie della Società nell'ambito dei

Art. 13

L'Assemblea elegge, su proposta del Consiglio Direttivo, un Collegio di Probiviri e Revisori dei conti, formato da tre **soci effettivi** della Società. A tale elezione partecipano con voto deliberativo i soci delle tre categorie.

Art. 14

Al Collegio dei Probiviri e Revisori dei **Conti** spetta:

a) di giudicare, su proposta del Consiglio Direttivo, che abbia ottenuto tre quarti dei suffragi dell'Assemblea, il socio cui siano state mosse fondate accuse di indegnità professionale, ovvero il socio che spontaneamente si sottoponga al giudizio del Collegio;

b) di vigilare e controllare in qualsiasi momento la gestione economica e finanziaria della Società, e di riferire all'Assemblea con osservazioni e proposte in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione.

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri e Revisori dei conti dura in carica tre anni solari. Le sue osservazioni e deliberazioni hanno carattere vincolante.

Art. 16

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali donazioni e contributi privati;
- c) da eventuali donazioni e contributi dello Stato e di Enti pubblici;
- d) da proventi di pubblicazioni e

suoi scopi.

Art. 17

In caso di scioglimento della Società, i beni di cui eventualmente essa disponesse saranno devoluti ad una Facoltà di [Magistero] o di Lettere o di Lingue e Letterature straniere.

NORMA TRANSITORIA

I membri associati (definiti tali ai sensi dello Statuto del 1965 e successive modifiche), non professori associati di ruolo della seconda fascia, sono annoverati ipso facto nella categoria dei soci corrispondenti].

iniziative varie della Società nell'ambito dei suoi scopi.

Art. 17

A tutte le votazioni previste dal presente Statuto hanno diritto di partecipare i soci che, al momento della votazione stessa, risultino in regola con il pagamento dell'ultima quota sociale.

Art. 18

In caso di scioglimento della Società, i beni di cui eventualmente essa disponesse saranno devoluti ad una Facoltà di Lettere o di Lingue e Letterature straniere o di Scienze della Formazione.

Roma, 9 dicembre 2000.

Il Coordinatore Prof. Giancarlo Fasano

Il Segretario Dott. Fabio Scotto